

**Legge federale
sull'agricoltura
(Legge sull'agricoltura, LAgr)**

Modifica del 18 giugno 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 2009¹,
decreta:

I

La legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura è modificata come segue:

Art. 19a Destinazione vincolata di proventi dei dazi

¹ Negli anni 2009–2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC.

² Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura.

³ Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari.

⁴ Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata.

¹ FF 2009 1049
² RS 910.1

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 29 giugno 2010³

Termine di referendum: 7 ottobre 2010

³ FF 2010 3793